

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4462 del 11/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PIEFFECI S.P.A. con sede legale in Comune di Torino (TO), Via Vittorio Amedeo II n.6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura riduttori e motoriduttori sito nel Comune di Forlì, Via Mattei n.12
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4581 del 11/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PIEFFECI S.P.A. con sede legale in Comune di Torino (TO), Via Vittorio Amedeo II n.6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura riduttori e motoriduttori sito nel Comune di Forlì, Via Mattei n.12.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 20/06/2016, acquisita ai Prot. Com.li 53463, 53477 e 53484 e da Arpa ai PGFC/2016/9148, PGFC/2016/9149, PGFC/2016/9150, da **PIEFFECI S.P.A.**, nella persona di Ferreri Giuseppe, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Torino (TO), Via Vittorio Amedeo II n.6, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di verniciatura riduttori e motoriduttori sito nel Comune di Forlì, Via Mattei n.12, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 20/07/2016 Prot. Com.le 62710, acquisita da Arpae al PGFC/2016/10907, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Atteso che in data 25/07/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta acquisita al Prot. Com.le 63938 e da Arpae al PGFC/2016/11133;

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/15124 del 14/10/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 24/10/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Forlì con mail del 20/10/2016 ha trasmesso la seguente comunicazione: *“la ditta ha presentato la documentazione di impatto acustico e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Dott. M. Bonzano resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti da l DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora.. Vista la documentazione, salvo diverse valutazioni eventualmente espresse in Conferenza si provvederà a redigere parere”*.
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento;

Atteso che in merito all'impatto acustico con Nota Prot. Com.le n. 93395 del 04711/2016 la Responsabile di P.O. dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto di seguito riportato *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Dott. M. Bonzano resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Mattei, 12 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; viste le risultanze della Conferenza di servizi del 24/10/2016; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 03/11/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 429 del 06/12/2010 prot. n. 118095/10 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena e successivo atto di aggiornamento n. 93 del 07/03/2013 prot. n. 54048/13;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **PIEFFECI S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PIEFFECI S.P.A.** (C.F.01619150301/P.IVA.02212500041) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Torino (TO), Via Vittorio Amedeo II n.6, **per lo stabilimento di verniciatura riduttori e motoriduttori sito nel Comune di Forlì, Via Mattei n.12.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 429 del 06/12/2010 prot. n. 118095/10, così come successivamente aggiornato per modifica con atto n. 93 del 07/03/2013 prot. n. 54048/13.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, in modifica di quanto precedentemente autorizzato, intende allestire una nuova area per la posa manuale di olio attrezzata con idoneo sistema aspirante, recapitante nella nuova emissione N. 112, con conseguente aumento dei consumi di olio protettivo.

Con nota PGFG/2016/11045 del 22/07/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria della nuova emissione N. 112.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 24/10/16, preso atto del parere istruttorio di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione N. 112 postazione di posa olio protettivo manuale - L'attività può essere ricompresa, per similitudine, all'Allegato 4.31bis "Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno" della DGR 2236/09 e s.m.i., che stabilisce il valore limite di 10 mg/Nmc per le Polveri totali/nebbie oleose. La Ditta dovrà comunicare la messa in esercizio e dovrà effettuare i controlli di messa a regime. Successivamente, i controlli alla emissione dovranno avere una periodicità almeno annuale.

La Conferenza di Servizi, nella medesima seduta, in merito agli impianti termici ad uso produttivo di cui alle emissioni esistenti e non soggette a modifiche da N. 94 a N. 104, ha precisato che la potenza termica complessiva supera la soglia di 3 MW e pertanto risultano tutte oggetto dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., diversamente da quanto indicato nella precedente autorizzazione. Dato atto che i limiti sono individuati al punto 1.3 della parte III all'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06, ha evidenziato che il medesimo punto 1.3 prevede che i valori limite per le polveri e gli ossidi di zolfo siano considerati rispettati "se viene utilizzato metano o gpl": tale dicitura sottintende che la Ditta deve rispettare tali valori limite senza obbligo di autocontrollo periodico, che rimane fissato pertanto per i soli ossidi di azoto. Tenuto conto altresì che, considerando i singoli bruciatori, ciascun impianto termico ha potenza termica inferiore a 3 MW, ha ritenuto di non imporre l'obbligo di autocontrollo per tali emissioni, in analogia a quanto previsto dalla D.G.R. 2239/09 e s.m.i punto 4.34 per l'autorizzazione di carattere generale degli impianti termici civili.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 24/10/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Successivamente il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto altresì opportuno non indicare nella presente autorizzazione le emissioni N. 105 e N. 106, riportate nella precedente autorizzazione, considerato che trattasi non già di emissioni ma di punti di immissione di aria esterna all'interno dello stabilimento.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 24/10/16 e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 429 del 06/12/2010 prot. n. 118095/10, così come successivamente modificata con atto n. 93 del 07/03/2013 prot. n. 54048/13, integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 20/06/2016 P.G.N. 53463, 53477 e 53484, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 107 – VENTILAZIONE NATURALE LOCALE MISCELAZIONE VERNICI

EMISSIONE N. 108 – VENTILAZIONE NATURALE LOCALE DEPOSITO VERNICI

EMISSIONE N. 109 – VENTILAZIONE NATURALE CIELO TETTOIA

EMISSIONE N. 110 – VENTILAZIONE NATURALE CIELO TETTOIA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA LOCALE SPOGLIATOIO (29 kW, a metano)

relative a un impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di verniciatura riduttori e motoriduttori sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 22 - CABINA VERNICIATURA PICCOLA + CAMERA PREPARAZIONE VERNICI

Impianto di abbattimento: ad umido (velo d'acqua)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	20	h/g

EMISSIONE N. 84 – IMPIANTO ESPULSIONE TUNNEL INGRESSO

EMISSIONE N. 85 – IMPIANTO ESPULSIONE TUNNEL USCITA

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 86 – IMPIANTO ESALAZIONE NATURALE FORNO ASCIUGATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 87 – IMPIANTO ESALAZIONE NATURALE TUNNEL APPASSIMENTO

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

EMISSIONE N. 88 – IMPIANTO ESPULSIONE FORNO DI ESSICCAZIONE

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

EMISSIONE N. 89 – IMPIANTO ESPULSIONE 1° CABINA VERNICIATURA A MANO DI FONDO

EMISSIONE N. 90 – IMPIANTO ESPULSIONE 2° CABINA VERNICIATURA A MANO DI FONDO

EMISSIONE N. 91 – IMPIANTO ESPULSIONE 3° CABINA VERNICIATURA A MANO DI FONDO

EMISSIONE N. 92 – IMPIANTO ESPULSIONE 4° CABINA VERNICIATURA A MANO DI FONDO

Impianto di abbattimento: ad umido (velo d'acqua)

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

EMISSIONE N. 93 – IMPIANTO ESPULSIONE TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

EMISSIONE N. 94 – BRUCIATORE 1 VASCA SGRASSAGGIO (150 kW, a metano)

EMISSIONE N. 95 – BRUCIATORE 2 VASCA SGRASSAGGIO (150 kW, a metano)

EMISSIONE N. 96 – BRUCIATORE VASCA LAVAGGIO (150 kW, a metano)

EMISSIONE N. 97 – BRUCIATORE VASCA PASSIVAZIONE (150 kW, a metano)

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 98 – BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA (445 kW, a metano)

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 99 – BRUCIATORE 1 FORNO ESSICCAZIONE (445 kW, a metano)

EMISSIONE N. 100 – BRUCIATORE 2 FORNO ESSICCAZIONE (445 kW, a metano)

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 101 – BRUCIATORE CABINE DI VERNICIATURA (640 kW, a metano)

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 102 – BRUCIATORE TUNNEL DI APPASSIMENTO 1 (174 kW, a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 103 – BRUCIATORE TUNNEL DI APPASSIMENTO 2 (232 kW, a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 104 – BRUCIATORE TUNNEL DI APPASSIMENTO 3 (232 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. 111 – POSTAZIONE POSA OLIO PROTETTIVO

Impianto di abbattimento: cella filtrante pieghettata in poliestere

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE N. 112 – POSTAZIONE POSA OLIO PROTETTIVO MANUALE

Impianto di abbattimento: cella filtrante con doppio stadio di filtrazione (calza zincata e panno in poliestere)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “*Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta*” (art. 275, punto 8 della Tab. 1 della Parte III e prescrizioni di cui alla Parte IV dell'allegato III Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 22, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 12,2 t/anno;
 - b) emissione bersaglio: 12,2 t/anno di COV;
 - c) i consumi mensili di prodotti vernicianti e diluenti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. Tali consumi non devono essere superiori a Kg 1.181 di prodotto verniciante a solvente, kg 120.291 di prodotto verniciante ad acqua, Kg 4.656 di diluente e solventi all'anno;
 - d) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto al valore limite di emissione totale autorizzato;
 - e) a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06.
3. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 112** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge

relativamente a tale emissione.

6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*) la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alla emissione N. 112**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alla emissione N. 112** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 84, 85, 86, 111 e 112** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, di prodotti vernicianti ad acqua, di diluente e di solventi, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera c) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **22, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.